Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° | Roma - Giovedì, 3 gennaio 1935 - Anno XIII | Numero 2

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 dicembre 1934-XIII, n. 2054.
Modificazione dell'art. 4 del decreto commissariale 3 agosto 1925 che approva il regolamento per la indennità di spostamento, missione e trasferimento al personale militare e civile della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto commissariale 3 agosto 1925, che approva il regolamento per le indennità di spostamento, missione e trasferimento al personale militare e civile della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, e successive modificazioni, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 4 del decreto commissariale 3 agosto 1925, è sostituito dal seguente

« Oltre che nei casi normali di incarichi per interesse della pubblica amministrazione, gli ufficiali ed il personale civile sono considerati in viaggio per servizio e perciò con diritto alla indennità di missione per i giorni di viaggio ad ai normali assegni di trasporto:

a) in caso di collocamento in disponibilità od in aspettativa non per motivi di famiglia, per recarsi al domicilio eletto;

b) in caso di richiamo dalla disponibilità o da qualsiasi specie di aspettativa per raggiungere la sede di destinazione;

c) in caso di collocamento in posizione ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo od in riforma per recarsi al domicilio eletto;

d) in caso di richiamo alla sede di servizio prima che siano trascorsi quattro quinti della licenza ottenuta, esclusi i richiami dalle brevi licenze, quelli per servizio già previsti all'atto della partenza e quelli per scontare una punizione disciplinare. Al richiamo deve farsi luogo con disposizione speciale motivata.

Se la licenza è goduta all'estero l'indennità di missione e gli assegni di trasporto vengono corrisposti dalla frontiera o dal porto di sbarco.

Per l'eventuale ritorno nel luogo ove si fruiva della licenza, spetta soltanto il rimborso delle spese di trasporto limitatamente ad una sola volta durante la licenza.

Se la licenza è goduta all'estero, detto rimborso va corrisposto fino alla frontiera o al porto d'imbarco;

e) in caso di viaggi per recarsi in ospedali o stabilimenti balneo-militari quando si sia ammessi per infermità incontrate per cause di servizio;

f) quando gli ufficiali si rechino a scontare fuori della sede ordinaria gli arresti;

g) quando trovandosi fuori della propria sede anche se in licenza si riceva un incarico da compiersi nel luogo della propria dimora occasionale;

h) quando nel corso del viaggio od a viaggio compiuto si sia trattenuti in un lazzaretto per quarantena.

In tal caso le spese del mantenimento sono a carico dell'interessato, tranne che esse superino l'ammontare dell'indennità, nel qual caso si sospende la corresponsione della missione e le spese sono sopportate dall'Erario;

i) nei casi di richiamo dal congedo o di collocamento in congedo.

Nel primo caso l'indennità di missione e gli assegni di trasporto vengono corrisposti dal domicilio del richiamato, se nel Regno, o dal confine o porto di sbarco, se all'estero, fino al luogo della destinazione di servizio.

Nel secondo caso, dalla destinazione di servizio al domicilio del congedato, se nel Regno, o fino al confine o porto di imbarco, se all'estero.

Se all'atto del richiamo l'ufficiale non si trova nel luogo di domicilio, o se, all'atto dell'invio in congedo, intende recarsi in una località diversa da quella di domicilio, le indennità gli sono computate in base al viaggio effettivamente compiuto o che deve effettivamente compiere. La somma da pagare all'ufficiale complessivamente per indennità di missione e assegni di trasporto, non dovrà in ogni caso superare quella che gli sarebbe spettata per trasferirsi direttamente dal domicilio alla sede di servizio e viceversa;

l) quando essendo in congedo si è richiamati in qualità di testimoni avanti a tribunali, commissioni d'inchiesta, ecc. se la testimonianza verta su fatti relativi all'esercizio delle funzioni proprie della loro qualità di ufficiali, funzionari od impiegati, dedotte però le eventuali indennità di testimonio corrisposte dall'autorità giudiziaria;

m) per recarsi a sostenere esami di promozione, oppure di concorso, indetti per posti dell'Amministrazione aeronautica.

Inoltre gli ufficiali ed il personale civile, quando raggiungono la sede di destinazione in dipendenza di nuova nomina, hanno diritto al solo rimborso delle spese di viaggio personale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 settembre 1934-XII, n. **2055**.

Fusione del Regio istituto tecnico inferiore di Brindisi col Regio istituto commerciale della stessa città in un unico Istituto tecnico commerciale mercantile, ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto 30 settembre 1926, n. 1773, col quale venne istituito il Regio istituto commerciale di Brindisi;
Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1926; col quale venne approvata la tabella organica del personale del Regio istituto commerciale di Brindisi;
Visti il R. decreto 14 settembre 1933-XI, col quale, a decorrere dal 16 settembre 1933-XI, venne istituito un Regio istituto tecnico inferiore in Brindisi, e il decreto Ministeriale 30 settembre 1933-XI, col quale vennero istituiti i posti di ruolo di preside e di insegnante nel suddetto Istituto;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Visto il R. decreto 24 agosto 1933, n. 2237, concernente la trasformazione del Regio istituto commerciale di Brindisi in Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo unico del R. decreto 24 agosto 1933, n. 2237, sopra citato è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il Regio istituto tecnico inferiore di Brindisi ed il Regio istituto commerciale

della stessa città sono trasformati in un unico Regio istituto tecnico commerciale a corso inferiore ed a corso superiore con indirizzo mercantile, che è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero della educazione nazionale ».

È approvato l'unito statuto per il predetto Regio istituto tecnico commerciale di Brindisi visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che sostituisce quello approvato col R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 2237, già citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 77. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale di Brindisi.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico commerciale di Brindisi ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto consta dei corsi inferiori completi a indirizzo generico e dei corsi superiori completi a indirizzo mercantile, nonchè delle classi risultanti dall'annessa tabella organica.

Esso conserva per il solo anno scolastico 1933-34 il corso preparatorio per gli alunni provenienti dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di corrispondente indirizzo.

Gli alunni provenienti dal corso preparatorio non possono trasferirsi che ad istituti tecnici commerciali che conservino il corso preparatorio.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto oltre a godere dei beni immobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

I locali sono forniti dalla provincia di Brindisi; la manutenzione di essi, la provvista d'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto, sono a carico del comune di Brindisi.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Brindisi;

c) di un rappresentante del comune di Brindisi;

d) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brindisi;

e) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle lire 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	160

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esami di idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge citata e articolo 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490.	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889.	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4, della legge citata	»	150
Prima iscrizione (immatricolazione). La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso superiore, non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio	»	60
Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Gli alunni sono inoltre tenuti a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenti a famiglie residenti nelle provincie o territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8 decimi, per l'esenzione totale, e ai 7 decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8 decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno tra le persone indicate dal comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza dal nuovo inquadramento della data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui ai nn. 1 e 2 del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il commissario governativo attualmente in carica.

Tabella organica del Regio istituto tecnico commerciale di Brindisi.

1. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA Materie o Gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posto di ruolo N.	Posto di ruolo Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. *Presidenza* senza insegnamento.	1	6°	—	—
CORSO INFERIORE. (un corso completo di 4 classi).				
2. *Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.*	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. *Matematica*	1	Id.	—	Le classi del corso; la classe del corso preparatorio per l'anno scolastico 1933-1934.
4. *Scienze naturali* . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto dal titolare della cattedra di chimica e merceologia del corso superiore nell'anno scolastico 1933-34; dal 1934-35 dal titolare di geografia generale ed economica, senza retribuzione.
5. *Disegno*	1	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Le classi del corso.
6. *Lingua straniera* . .	—	—	1	Dall'anno scolastico 1934-35 l'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra di 1ª lingua straniera del corso superiore.
7. *Stenografia*	—	—	1	—
8. *Religione*	—	—	1	—
CORSO SUPERIORE. (due corsi completi).				
9. *Lettere italiane - Storia.*	1	A-10°-7°	—	Lettere italiane e storia nelle quattro classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe del 2° corso superiore.
10. *Geografia generale ed economica.*	1	Id.	—	Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi superiori - Geografia nella classe preparatoria per l'anno scolastico 1933-34; scienze naturali nel corso inferiore dell'anno scolastico 1934-35; scienze naturali nella 1ª classe dei due corsi superiori.
11. *Scienze naturali* . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di geografia generale ed economica.
12. *Prima lingua straniera (Francese)*	1	A-10°-7°	—	Nella 1ª e 2ª classe dei due corsi superiori e nella classe preparatoria. Dall'anno scolastico 1934-1935 la 2ª, 3ª e 4ª classe del corso inferiore.
13. *Seconda lingua straniera (Inglese).*	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in due classi del 2° corso inferiore.
14. *Matematica - Fisica* .	1	Id.	—	Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe di un corso superiore e in una classe del 2° corso superiore - Fisica nella 1ª classe dei due corsi superiori.
15. *Computisteria e ragioneria.*	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del 2° corso.

Materie o Gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posto di ruolo N.	Posto di ruolo Gruppo A ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
16. *Tecnica commerciale, trasporti e dogane.*	1	A-10°-7°	—	Tecnica commerciale, trasporti e dogane nelle classi 3ª e 4ª dei due corsi superiori - Computisteria e ragioneria in tre classi del 2° corso superiore.
17. *Chimica - Merceologia*	1	Id.	—	Chimica nella 2ª classe dei due corsi superiori - Merceologia nelle classi 3ª e 4ª dei due corsi superiori - Scienze naturali nella classe preparatoria.
18. *Lettere italiane - Storia.*	—	—	1	—
19. *Seconda lingua straniera (Inglese).*	—	—	1	—
20. *Matematica - Fisica*	—	—	1	—
21. *Istituzioni di diritto*	—	—	1	—
22. *Economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica*	—	—	1	—
23. *Calligrafia*	—	—	1	—
24. *Stenografia* (facoltativa). *Stenografia* (classe preparatoria).	—	—	1	—
25. *Dattilografia* (facoltativa).	—	—	1	—
26. *Religione*	—	—	1	—
27. *Educazione fisica*	—	—	ONB	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

Qualifica	Posti di ruolo Numero	Posti di ruolo Gruppo e Grado	Incarichi	Note
Segretario economo	1	Guppo B grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo C grado 13° e 12°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) (in via transitoria)	2	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2056.
Approvazione del nuovo statuto della R. Accademia Peloritana, in Messina.

N. 2056. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Regia Accademia Peloritana, in Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2057.
Approvazione del nuovo statuto della Stazione sperimentale per le malattie infettive del bestiame in Piemonte ed in Liguria, con sede in Torino.

N. 2057. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo testo dello statuto della Stazione sperimentale per le malattie infettive del bestiame in Piemonte ed in Liguria, con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2552 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ban » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ban Gregorio, figlio di fu Biagio e della fu Cottina Eufemia, nato a Stocchetti (Sanvincenti) il 9 luglio 1853 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ban Giovanna fu Antonio e fu Eufemia Marich, nata a Stocchetti il 19 giugno 1872, ai figli, nati a Stocchetti: Fosca, il 13 febbraio 1905; Biagio, il 3 marzo 1907; Maria, il 14 marzo 1911; Giuseppe, il 4 febbraio 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8411)

N. 2553 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ban » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ban Michele, figlio del fu Antonio e di Eufemia Marich, nato a Stocchetti (Sanvincenti) il 12 agosto 1869 e abitante a Sanvincenti è restituito, a tutti gli effetti, nella forma italiana di « Bani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma anzidetta anche alla moglie Bulessich Fosca illeggittima di Agata nata a Stocchetti il 12 giugno 1869, ed alle figlie nate a Stocchetti: Giovanna, il 19 giugno 1895 e Fosca, il 25 aprile 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8412)

N. 2549 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ban » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ban Antonio, figlio di fu Antonio e della fu Eufemia Marich, nato a Stocchetti (Sanvincenti) il 9 gennaio 1875 e abitante a Sanvincenti è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Sanvincenti (Stocchetti) dall'or defunta Maria Suffich: Mario, il 27 giugno 1906; Fosca, il 23 luglio 1918 e Maria, l'8 gennaio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8413)

N. 2387 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bartolich » e « Prodan » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Prodan Lucia ved. Bartolich, figlia di Marco e di Bernobich Giovanna, nata Caldier (Montona) il 26 novembre 1879 e abitante a Caroiba (Montona) sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Prodani » e « Bartoli » (Prodani Lucia ved. Bartoli).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8414)

N. 2568 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bacchiaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bacchiaz Martino, figlio di fu Antonio e della fu Tossich Giustina, nato a Canfanaro il 29 gennaio 1862 e abitante a Canfanaro è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bacchia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Banco Maria fu Bartolo e fu Rosa Marich, nata a Canfanaro il 14 novembre 1871, ed ai figli, nati a Canfanaro: Andrea, il 13 giugno 1903; Maria, il 3 giugno 1907; Rosa, il 21 giugno 1910 e Pietro, il 15 giugno 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8415)

N. 2571 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertettich Martino, figlio del fu Giovanni e della fu Bertettich Domenica, nato a Gallignana (Pisino) il 3 novembre 1896 e abitante a Canfanaro è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cherzan Mattea fu Michele e fu Doblanovich Maria, nata a Sanvincenti il 20 febbraio 1879, ed ai figli nati a Canfanaro: Giovanni, il 4 gennaio 1907; Giuseppe, il 14 marzo 1910; Maria, il 13 marzo 1913 e Martino, il 6 novembre 1915, alla nuora Madrussan Anna di Martino e di Sossich Eufemia, moglie di Giovanni Bertettich, nata a Canfanaro il 3 giugno 1908, ed alla nipote Maria Bertettich di Giovanni e di Anna Madrussan, nata a Canfanaro il 1° febbraio 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8416)

N. 2408 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bancich » e « Resar » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Rosar Caterina ved. Bencich Francesco, figlia di fu Pietro e della fu Sirotich Caterina, nata a Montona il 24 ottobre 1856 e abitante a Montona sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ressa » e « Benci » (Ressa Caterina ved. Benci).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8417)

N. 1485 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Coller » e « Bencich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Bencich Pierina ved. Caller, figlia di fu Angelo e della fu Maria Muraro, nata a S. Pancrazio (Montona) il 4 settembre 1857 e abitante a S. Pancrazio sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci » e « Colle » (Benci Pierina ved. Colle).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8418)

N. 2235 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bercich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bercich Antonio, figlio di fu Matteo e della fu Eufemia Recovaz, nato a Montrea (Montona) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bercich Natalia di Giorgio e di Caterina Levach, nata a Montreo, il 31 marzo 1887, ed ai figli, nati a Montreo: Antonio, l'11 aprile 1908; Pietro il 30 dicembre 1909, Stefano il 15 dicembre 1911; Eufemia, il 29 gennaio 1915; Maria, il 16 aprile 1920; Veronica, il 27 novembre 1921; Angelina, il 19 luglio 1923; Matteo, il 2 febbraio 1925 e Giuseppina, il 25 maggio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1932 . Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8419)

N. 2443 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bercarich e Millian » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bercarich Antonia ved. Millian Matteo, figlia di Giovanni e di Brumiach Maria, nata a Volosca il 31 gennaio 1896 e abitante a Filippano (Dignano d'Istria), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bercari » e « Migliani » (Bercari Antonia ved. Migliani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta di « Bercari » anche ai figli illeggittimi: Aldo, nato a Pola il 23 dicembre 1924; Maria, nata a Dignano il 5 settembre 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1932 - Anno X.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8420)

N. 2316 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re-

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Umberto, figlio del fu Valentino e della fu Giovanna Belletich, nato a Geroldia (Oserai) il 26 agosto 1887 e abitante a Zumesco (Montona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Paulissich Caterina di Giovanni e della fu Maria Stancich, nata a Sarezzo (Pisino) l'8 marzo 1896 ed ai figli nati a Pisino: Ratimir, il 15 luglio 1919; Valentino, il 30 luglio 1920; Giulio, l'8 settembre 1921; Maria, il 13 settembre 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1932 - Anno X.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8421)

N. 2288 B

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Belletich Antonio fu Valentino;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Belletich Antonio del fu Valentino e della fu Marina Lessiachi, nato a Zumesco (Montona) il 6 settembre 1846 e residente a Zumesco (Montona), di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Belletich » in « Valentini ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8422)

N. 2648 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bolcic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Giacobbe Bolcic, figlio di Michele e di Maria Razem, nato a Bresenza (Erpelle Cosina) il 25 luglio 1882 e abitante a Bresenza (Erpelle Cosina) n. 57, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bolci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Razem Maria di Giuseppe e di Giuseppina Race, nata a Bresenza il 13 novembre 1888, ed i figli nati a Bresenza: Maria, l'11 aprile 1915; Antonia, il 23 ottobre 1919; Giuseppe, il 17 luglio 1922; Albino, il 21 ottobre 1924; Vittorio, il 28 maggio 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 maggio 1932 - Anno X.

p. *Il prefetto*: MAROLLA.

(8423)

N. 2395 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellaz Gregorio, figlio di Giuseppe e di Gollob Eufemia, nato a Vermo (Pisino) l'8 novembre 1896 e abitante a San Pancrazio (Montona) è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Flego Rosa di Giovanni e di Fortunata Fortner, nata a S. Pancrazio di Montona, il 17 marzo 1902, ed ai figli nati a San Pancrazio: Maria Rosa, il 21 novembre 1921; Giovanni Antonio, il 13 settembre 1923; Giulia, il 30 luglio 1927; Mario, il 5 gennaio 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 marzo 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8424)

N. 2397 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Antonio, figlio del fu Michele e della fu Pauletich Giovanna, nato a Caldier (Montona) il 5 novembre 1886 e abitante a Caldier (Montona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Scropetta Anna del fu Martino e della fu Marina Ivetaz, nata a Novacco (Montona) il 24 agosto 1891, ed ai figli nati a Caldier: Rosa, il 12 gennaio 1915; Anna, il 14 aprile 1918; Giuseppe, il 13 aprile 1913; Antonio, il 13 ottobre 1921; Veronica Caterina, il 24 dicembre 1924; Antonia, il 22 agosto 1927; Giovanni, il 16 gennaio 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 marzo 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8425)

N. 2570 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bertettich ». è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertettich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Bertettich Domenica, nato a Gallignana (Pisino) il 4 novembre 1875 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertetti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Poropat Lucia di Michele e della fu Clarich Caterina, nata a Canfanaro il 27 marzo 1895 ed alle figlie nate a Canfanaro: Caterina, l'8 agosto 1919; Maria, il 2 settembre 1920; ed ai figli della prima def. moglie Pilcovich Lucia, nati a Canfanaro: Natale, il 24 dicembre 1908; Antonio, l'8 marzo 1912; Stanislao, il 6 ottobre 1916.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8426)

N. 2416 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bersich Martino, figlio del fu Bortolo e della fu Nadenich Maria, nato a Dignano d'Istria il 16 settembre 1867 e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma ialiana di « Bersi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bersich Lucia del fu Antonio e della fu Bersich Lucia, nata a Dignano il 14 febbraio 1876 ed ai figli nati a Dignano: Giovanni, il 29 ottobre 1909; Matteo, il 3 agosto 1918; alla nuora Bosaz Maria di Antonio e di Cuttich Oliva moglie di Giovanni Bersich, nata a Dignano d'Istria l'11 luglio 1912 ed alla nipote Bersich Maria di Giovanni e di Bosaz Maria, nata a Dignano d'Istria il 14 agosto 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8427)

N. 2447 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bersich Michele, figlio del fu Antonio e della fu Paicovich Eufemia, nato a Dignano d'Istria il 12 luglio 1863 e abitante a Dignagno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Paicovich Maria del fu Antonio e della fu Cimisin Maria, nata a Sanvincenti il 27 agosto 1870 ed ai figli nati a Dignano d'Istria: Biagio, il 30 aprile 1904; Michele, il 9 settembre 1907; Antonio, il 16 gennaio 1910; alla nuora Vitassovich Eufemia del fu Matteo e della fu Raicovich Maria, moglie di Biagio Bersich, nata a Dignano d'Istria il 18 maggio 1906 ed alle nipoti, figlie di Biagio Bersich e di Vitassovich Eufemia, nate a Dignano: Maria, il 15 novembre 1924; Anna, il 12 dicembre 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8428)

N. 2444 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bersich Giorgio, figlio di Giorgio e di Orlich Eufemia, nato a Dignano d'Istria il 3 marzo 1866 e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Peressa Maria di Pasquale e della fu Agata Ban, nata a Dignano d'Istria l'11 agosto 1866.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8429)

N. 2445 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bersich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Bonassin Maria, nato a Dignano d'Istria il 2 agosto 1880 e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bersich Eufemia di Giorgio e della fu Orlich Eufemia, nata a Dignano d'Istria il 20 agosto 1882 ed ai figli nati a Dignano d'Istria: Giuseppe, il 25 marzo 1904; Rosa, il 14 febbraio 1907; Oliva, il 5 marzo 1910; Maria, il 29 maggio 1915; Antonio, il 19 maggio 1919; Caterina, l'11 novembre 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8430)

N. 370 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fillich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata

Decreta:

Il cognome del sig. Fillich Antonio, figlio del fu Martino e della fu Pillar Caterina, nato a Canfanaro il 14 luglio

1887 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Debegliuch Maria di Giuseppe e fu Didulin Marianna, nata a Gimino il 12 settembre 1891, ed ai figli nati, a Canfanaro: Martino il 27 maggio 1920, Rosa il 7 dicembre 1922, Giuseppe il 15 novembre 1924 e Giovanni il 6 agosto 1928 nonchè alla matrigna Rabar Lucia fu Simone e fu Bratulich, nata a Villa Ladi di Canfanaro il 19 settembre 1863.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 marzo 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8630)

N. 365 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Floricich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata

Decreta:

Il cognome del sig. Floricich Matteo, figlio di ignoto e di Antonia Floricich, nato a Sanvincenti il 1° marzo 1884 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Floris ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Razzan di Michele e fu Marianna Petcovich, nata a Sanvincenti il 9 aprile 1882 ed ai figli: Mario-Giovanni, nato a Pola il 15 aprile 1922 e Carlo-Giovanni, nato a Sanvincenti l'8 marzo 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 marzo 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8631)

N. 363 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Floricich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata

Decreta:

Il cognome del sig. Floricich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Caterina Suffich, nato a Sanvincenti il 9 agosto 1875 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Floris ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zaiz Giovanna fu Marino e fu Domenica Poldrugovaz, nata a Sanvincenti il 27 giugno 1873 ed ai figli, nati a Sanvincenti: Luigi il 9 novembre 1906 ed Eufemia il 14 novembre 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 marzo 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8632)

N. 364 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Floricich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata

Decreta:

Il cognome del sig. Floricich Giovanni, figlio del fu Giov. Battista e della fu Maria Liubich, nato a Sanvincenti il 5 agosto 1857 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma ialiana di « Floris ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Xivolich Lucia fu Antonio e fu Maria Xivolich, nata a Sanvincenti il 30 novembre 1860 ed ai figli, nati a Sanvincenti: Antonio il 18 gennaio 1897 ed Eufemia il 20 maggio 1905.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8633)

N. 359 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Franolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata

Decreta:

Il cognome del sig. Franolich Pietro, figlio di Pietro e di Rotta Martina, nato a Dignano il 7 marzo 1895 e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franolla ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ferrarese Lucia fu Andrea e di Manzin Damiana, nata a Dignano il 15 agosto 1902, ed ai figli, nati a Dignano d'Istria: Bruno il 21 maggio 1922, Albina il 9 marzo 1924 e Nerina l'11 agosto 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8634)

N. 358 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Franolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata

Decreta:

Il cognome del sig. Franolich Pietro, figlio del fu Domenico e della fu Palin Giovanna, nato a Dignano il 13 dicembre 1866 e abitante a Dignano n. 505, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franolli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rotta Martina fu Matteo e fu Malusa Maria, nata a Dignano il 29 giugno 1867.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8635)

N. 183 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Franciscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata

Decreta:

Il cognome del sig. Franciscovich Giovanni, figlio di Giovanni e di Picinich Antonia, nato a Lussinpiccolo il 5 novembre 1875 e abitante a Lussinpiccolo è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Francisco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie De Roia Giovanna di Augusto e di Villano Antonia, nata a Lussinpiccolo il 19 febbraio 1876, ed ai figli, nati a Lussinpiccolo: Giovanni il 21 luglio 1907 e Maria il 1° marzo 1910.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8636)

N. 174 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Franciscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata

Decreta:

Il cognome del sig. Franciscovich Giacomo, figlio di Giovanni e di Picinich Antonia, nato a Lussinpiccolo il 5 luglio 1875 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Francisco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carcich Giovanna di Marco e di Hroncich Giovanna, nata a Chiusi Lussignano (Lussinpiccolo) il 16 novembre 1879, ed ai figli, nati a Lussinpiccolo: Antonio il 10 maggio 1910, Margherita l'11 marzo 1912, Anna il 5 dicembre 1904, Giuseppe il 4 settembre 1914, Bruno il 24 ottobre 1918 ed Ottavio il 27 novembre 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8637)

N. 181 F.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Franciscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata

Decreta:

Il cognome del sig. Franciscovich Giacomo, figlio di Giacomo e di Carcich Giovanna, nato a Lussinpiccolo il 29 aprile 1900 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Francisco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Franelich Maria di Pietro e di Ireschich Caterina, nata ad Arbe (Jugoslavia) il 29 novembre 1902, ed ai figli, nati a Lussinpiccolo: Maria il 10 novembre 1924, Giuseppina il 19 marzo 1926, Giacomo il 15 giugno 1927 e Laura il 28 aprile 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8638)

N. 372 F.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Franinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata

Decreta:

Il cognome del sig. Franinovich Pietro, figlio del fu Giovanni e della fu Bosco Caterina, nato a Canfanaro il 10 maggio 1908 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franino ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Debegliuch Maria di Giovanni e di Burich Caterina, nata a Canfanaro il 19 aprile 1910, ed al figlio Pietro, nato a Canfanaro il 13 febbraio 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8639)

N. 1359 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Natale, figlio del fu Antonio e della fu Fosca Mazzan, nato a Sanvincenti il 28 ottobre 1870 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bulich Giovanna fu Antonio e di Oliva Mazzan, nata a Sanvincenti l'11 agosto 1871, ed ai figli nati a Sanvincenti: Maria il 12 febbraio 1901, Eufemia il 29 aprile 1906, Anna il 19 maggio 1910 e Natale il 20 marzo 1917.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8246)

N. 1496 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Antonio Macovaz.
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il Decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Antonio Macovaz del fu Antonio e della Sterzai Lucia, nato a Piemonte di Grisignana addì 26 ottobre 1875 residente a Piemonte di Grisignana n. 133, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Macovaz in « Macozzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Chert Caterina fu Pietro e di Nesich Antonia, nata a Piemonte il 14 ottobre 1878, ed ai figli, nati a Piemonte: Giuseppe, il 24 novembre 1899; Celestina, 15 gennaio 1908; Cristina, il 13 maggio 1910; Giuseppina, il 27 dicembre 1911; Emilia, il 19 marzo 1913, ed Antonio, il 18 aprile 1901, nonchè alla nuora Chert Rosa di Antonio e fu Antonaz Giovanna, moglie di Antonio Macovaz, nata a Piemonte il 25 agosto 1903, ed ai nipoti, figli di Antonio e di Rosa Chert, nati a Piemonte: Ondina, il 29 gennaio 1929, e Livio, il 27 settembre 1930, ed alla madre Sterzai Lucia vedova Macovaz fu Matteo e fu Burole Maria, nata a Castelvenere il 15 giugno 1849.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8847)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 15 dicembre 1934 recante « modificazioni al decreto Ministeriale 26 maggio 1934-XII contenente norme che regolano le operazioni in cambi o divise » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1934-XIII, n. 295, al rigo secondo delle premesse, il « n. 804 » erroneamente indicato, deve intendersi soppresso.

(10607)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 273.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 dicembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.72
Inghilterra (Sterlina)	57.90
Francia (Franco)	77.275
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.78
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.585
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.905
Olanda (Fiorino)	7.93
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.05
Svezia (Corona)	2.99
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	84.70
Id. 3,50 % (1902)	83.125
Id. 3 % lordo	61.975
Prestito Conversione 3,50 %	83.90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.40
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103.075
Id. id 5 % id. 1941	103.50
Id. id 4 % id. 1943	99.15

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 20 ottobre 1934, contenente « norme per la determinazione e la riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei produttori di assicurazione » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 1934, n. 257, all'art. 1, seconda riga, la parola « subalterni » devè intendersi sostituita da quella esatta di « subagenti ».

(10608)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.